

rire e limitare il concetto che s'intende racchiuso in siffatto aggettivo.

Potrei proporre gli aggettivi *buona e corretta*, nel senso che la parola *buona* richiami come un concetto generico di moralità, e la parola *corretta* nidichi i doveri della vita professionale.

Tanto più faccio questa proposta perchè il criterio che si fissa nell'articolo 7 *bis*, diviene poi guida per infliggere richiami e punizioni durante l'esercizio della professione.

**Vischi, della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Vischi, della Commissione.** Ho voluto rispondere all'onorevole Pescetti, avendo io l'onore di appartenere alla Commissione.

La parola *incensurata* va spiegata nel concetto vero della nostra legislazione. *Incensurati* son tutti coloro che non hanno avuto condanne penali, od ammonizioni per reati comuni, eccetera, restando inteso che la Commissione non intende con quella parola includere gli individui che non avessero avuto un certificato dal loro sindaco, o che avessero avuto persecuzioni politiche od altri conti con la pubblica sicurezza per fatti politici. Se l'onorevole Pescetti crederà che questa spiegazione della parola: *incensurata* sia sufficiente, saremo tutti d'accordo.

Io per mio conto non potrei dare il mio voto ad una formula, che potesse esporre i cittadini ad un trattamento arbitrario. Domani contro l'onorevole Pescetti, contro l'onorevole Vischi, se tutti e due potessimo entrare in quell'elenco di causidici innanzi alle preture, si direbbe: voi siete perturbatori dell'ordine pubblico, quindi non potete entrare nell'elenco; e le parole da sostituirsi, giusta la proposta dell'onorevole Pescetti, volendo manifestazioni di apprezzamenti più che affermazioni di fatti permanenti, sottopongono gli interessati all'arbitrio ed al malvolere.

Dunque il concetto, secondo noi, delle parole *incensurata condotta* si restringe a questo, che l'individuo non abbia avuto condanne o ammonizioni; al di là la parola non corrisponderebbe più al concetto della legge. (*Ap-provazioni*).

**Gallini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gallini, relatore.** Se mi potessi persuadere

che le parole suggerite dal collega Pescetti « buona e corretta condotta » costituissero qualche cosa di meglio e di più rigoroso dell'altro aggettivo « incensurata » e non fossero, invece, più elastiche, accetterei volentieri la sua proposta. Ma allo stato delle cose, dopo le spiegazioni date dal collega Vischi, che ha esposto il concetto della Commissione, prego il collega Pescetti di non insistere nella sua proposta, e di lasciare che si dica « incensurata condotta » che è qualche cosa di più specificato e di meno elastico.

**Pescetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ella deve dichiarare soltanto se insista, o no, nel suo emendamento.

**Pescetti.** Io insisto, ma intendo dirne alcune ragioni.

**Presidente.** Non può parlare due volte sullo stesso argomento!

**Pescetti.** Allora dico che insisto. Ma mi permetta di aggiungere che riguardo al criterio delle condanne bisogna vedere la natura del reato...

**Presidente.** Ma non può parlare.

**Pescetti.** ... perchè i reati sono di varie specie...

**Presidente.** Insomma non può parlare. La Commissione non accetta il suo emendamento.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Non vale la pena di fare una discussione per decidere se convenga preferire alle parole « incensurata condotta, » le altre « buona e corretta condotta. »

Le une e le altre hanno presso a poco lo stesso significato ed ammettono la stessa interpretazione, anzi quelle suggerite dall'onorevole Pescetti, si prestano ad una interpretazione più restrittiva. (*Interruzioni*).

Del resto, consento coll'onorevole Vischi, che quelle parole devono intendersi nel senso che la persona che domanda di essere iscritta nell'albo sia tale da assicurare e dare le opportune garanzie di probità e correttezza nell'esercizio del patrocinio legale. Però non convengo nella opinione che basti qualunque condanna penale a costituire un motivo di indegnità e di esclusione.

La disposizione dell'articolo 7, se fosse intesa in tal modo, sarebbe più severa di quella della legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore.